

e-mail:

Cod. NG5/O11  
AM/ne

**ORDINE DI VARESE**

Con riferimento al quesito posto, con la nota del 27 giugno 2011, si allega il riscontro del consulente legale in materia.

LA SEGRETERIA

Nel condividere il parere legale già rilasciato all'iscritto, si aggiunge che la portata e gli effetti dell'art. 78 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, relativamente alle condizioni giuridiche degli amministratori locali, lungi dal prospettare una mera limitazione all'esercizio dell'attività professionale, è tale da rendere configurabile una causa d'incompatibilità. Tale conseguenza è l'unica che consente di attribuire un significato pieno ed esaustivo alla norma, che -diversamente- si atterrebbe a precetto sprovvisto di sanzione, non avendo la stessa disciplinato le conseguenze della violazione dell'obbligo imposto.

Per il libero professionista la norma non sancisce semplicemente l'incompatibilità né il dovere di non esercitare l'attività professionale sul territorio amministrato, ma introduce l'obbligo di optare tra esercizio della libera professione e la carica pubblica.

L'attività professionale ritenuta non confliggente (pratica catastale per privati, lavori di design per privati, coordinamento della sicurezza, o assumere la direzione lavori di un cantiere) viola comunque la norma citata, che ha come obiettivo l'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività dell'Ente locale.

Non v'è chi non veda che, nella specie, sussista un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, poiché il comportamento degli amministratori degli Enti Locali deve essere improntato ai criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale, e quindi personale.

Va altresì aggiunto che, a parte le diverse forme di responsabilità (politica, penale e patrimoniale) che potrebbero configurarsi in capo all'assessore all'urbanistica, la violazione del divieto in esame potrebbe comportare, come conseguenza, una responsabilità disciplinare ai sensi degli artt. 3 e 27 delle vigenti codice deontologico degli Architetti.

---

Cordialità,

Avv. Marco Antonucci

